

## REGOLAMENTO (CE) N. 642/2000 DELLA COMMISSIONE

del 28 marzo 2000

relativo all'apertura di contingenti di importazione per il frumento tenero di qualità, da un lato, e il frumento duro di qualità dall'altro nell'ambito dei contingenti tariffari di cui al regolamento (CE) n. 778/1999

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 778/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari di 300 000 tonnellate di frumento di qualità e di 50 000 tonnellate di frumento duro e che abroga i regolamenti (CE) n. 529/97 e (CE) n. 2228/96<sup>(2)</sup>, ha stabilito le disposizioni applicabili alle importazioni nel quadro di questi contingenti.
- (2) Alla luce della situazione del mercato comunitario del frumento, è opportuno indire un termine per la presentazione delle domande di titoli di importazione nel quadro del contingente di 300 000 tonnellate di frumento di qualità.
- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. A partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è aperta la presentazione di domande di titoli di importazione per il frumento tenero di cui al codice

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 2000.

NC 1001 90 99, di qualità conforme ai requisiti figuranti nell'allegato I del regolamento (CE) n. 778/1999. La durata del termine di presentazione delle domande è di 45 giorni.

2. Le quantità che possono essere importate conformemente al presente articolo vertono complessivamente su 100 000 tonnellate di frumento tenero.

3. A tali importazioni si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 778/1999.

*Articolo 2*

1. A partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è aperta la presentazione di domande di titoli di importazione per il frumento duro di cui al codice NC 1001 10 00, di qualità conforme ai requisiti figuranti nell'allegato I del regolamento (CE) n. 778/1999. La durata del termine di presentazione delle domande è di 45 giorni.

2. Le quantità che possono essere importate conformemente al presente articolo vertono complessivamente su 50 000 tonnellate di frumento duro.

3. A tali importazioni si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 778/1999.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 101 del 16.4.1999, pag. 36.